

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di atti del Governo

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). C. 484 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	13

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	18
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 5 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Atto n. 8 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Atto n. 10 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	29
ALLEGATO 7 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 8 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	32

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n. 14 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 9 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	35
ALLEGATO 10 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Atto n. 15 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 11 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. Atto n. 18 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	11
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 19 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 12 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 maggio 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

C. 484 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, avverte che, in riferimento al decreto-legge in esame, sono state presentate 10 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano

strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei richiamati criteri, sono quindi da considerarsi inammissibili per estraneità di materia gli identici emendamenti Bignami 1.9 e Rampelli 1.10.

In proposito, segnala che le predette proposte emendative sono volte a prorogare di 18 mesi le graduatorie relative a selezioni pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1, comma 529,

della legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità per il 2018).

Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto l'incremento della pianta organica dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in misura pari a 25 unità di ruolo, di cui almeno il 50 per cento da individuare utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In tale quadro, gli identici emendamenti Bignami 1.9 e Rampelli 1.10 sono pertanto da ritenersi inammissibili in quanto la tematica da essi affrontata non appare riconducibile allo specifico oggetto del decreto-legge in esame, che risulta peraltro estremamente circoscritto.

Dario GALLI (Lega), *relatore*, segnala di aver predisposto una riformulazione del proprio emendamento 1.1 (*vedi allegato 1*), allo scopo di pervenire a una posizione il più possibile condivisa da parte dei componenti della Commissione in merito alle modifiche da apportare al provvedimento in esame. In particolare evidenzia che la nuova formulazione del citato emendamento, ferma restando la finalità di individuare nella data del 30 settembre 2018 il termine ultimo e certo per l'effettuazione della nomina dei nuovi componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), già prevista dal testo originario dell'emendamento, stabilisce che il termine iniziale dal quale decorrono i novanta giorni previsti dal testo del provvedimento per l'effettuazione della nomina sia rappresentato dal giuramento del prossimo Governo, anziché dal suo insediamento.

L'emendamento propone inoltre l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 1, secondo il quale la medesima Autorità, durante il periodo di proroga, è tenuta a trasmettere alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato comma aggiuntivo, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli

indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni, e dando altresì conto, nella prima relazione, degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della disposizione di cui al predetto comma aggiuntivo. In base alla nuova formulazione della proposta emendativa, tale prima relazione dovrà contenere anche le linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dall'Autorità da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti.

Passando poi in rassegna le ulteriori proposte emendative giudicate ammissibili, osserva che l'emendamento Rampelli 1.2 è volto a ridurre la durata massima del periodo di proroga degli attuali componenti dell'ARERA da novanta a trenta giorni dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo ritiene che un termine di trenta giorni sia troppo ridotto.

In relazione agli emendamenti Davide Crippa 1.3 e 1.5, che propongono di fissare il termine iniziale dal quale decorrono i novanta giorni, previsti dal testo del provvedimento per l'effettuazione della nomina, nel momento dell'ottenimento della fiducia delle Camere al prossimo Governo, anziché nel momento del suo insediamento, osserva come detti emendamenti non tengano conto dell'ipotesi in cui si insedi di un Governo che non poi ottenga la fiducia delle Camere, ma che sarebbe comunque costituito.

Segnala inoltre che:

L'emendamento Benamati 1.4 è volto, in particolare, a prevedere che, in caso di mancata formazione del Governo, i componenti dell'ARERA, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, decadono comunque in coincidenza del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tal modo prestabilendo comunque un termine ultimo e certo alla durata temporale del periodo di proroga;

l'emendamento Davide Crippa 1.6 reca una modifica di carattere meramente formale, prevedendo che i componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo « costituito » (anziché « formato », come attualmente indicato nel testo in esame) successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l'emendamento Davide Crippa 1.7 prevede che, entro novanta giorni dalla nomina dei nuovi componenti, l'ARERA trasmetta alle Camere una relazione in cui è riportata un'analisi dei presupposti di legge osservati per la classificazione degli atti adottati dall'Autorità medesima in regime di proroga;

l'emendamento Davide Crippa 1.8 infine è volto a prevedere che l'ARERA, previa deliberazione da pubblicare sul proprio sito *web*, provveda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione di linee guida al fine di individuare gli atti adottati dalla predetta Autorità, da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili ed urgenti.

Tanto premesso, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1 (*Nuova formulazione*), mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo un parere contrario, sugli emendamenti Rampelli 1.2, Davide Crippa 1.3, Benamati 1.4 e Davide Crippa 1.5 e 1.6, che a vario titolo intervengono nella definizione del periodo di proroga dei componenti dell'ARERA e che, in caso di approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1 (*Nuova formulazione*), risulterebbero peraltro preclusi o assorbiti.

Formula infine un invito al ritiro, altrimenti esprimendo un parere contrario, sugli emendamenti Davide Crippa 1.7 e 1.8, le cui finalità risultano sostanzialmente analoghe a quelle perseguite dalla parte consequenziale dell'emendamento a

sua firma 1.1 (*Nuova formulazione*) e che pertanto, in caso di approvazione di quest'ultimo, risulterebbero assorbiti.

La Sottosegretaria Silvia VELO si rimette alla Commissione sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel prendere atto di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato in ordine all'esigenza che l'ARERA sia posta in condizione di operare, in considerazione della insostituibilità e « non interrompibilità » delle sue funzioni, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Sottolinea peraltro la necessità che l'Autorità dia attuazione a quanto chiesto dai cittadini italiani con il voto favorevole al *referendum* abrogativo del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevedeva che la tariffa per l'erogazione dell'acqua includesse anche la remunerazione del capitale investito dal gestore. In proposito lamenta che quanto previsto dal *referendum*, celebrato nel 2011, non abbia ancora trovato attuazione. Chiede quindi che nelle linee guida che saranno adottate dall'ARERA si dia conto anche della necessità di intervenire nel settore idrico, rispettando rigorosamente l'esito della consultazione referendaria. Esprime infine dubbi sulla possibilità di controllo e di intervento da parte delle Camere su dette linee guida.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nel registrare quanto lamentato dal deputato Sisto relativamente alle modalità di tariffazione del servizio idrico, ricorda che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi con esclusivo riferimento alla proroga degli attuali componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, oggetto del provvedimento in esame.

Davide CRIPPA (M5S) si dichiara favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore, la quale tiene conto di spunti contenuti in emendamenti

proposti dal suo gruppo, come la sostituzione della parola « insediamento » con la parola « giuramento » e l'opportunità di rendere chiari e trasparenti i poteri dell'Autorità in regime di proroga. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.1 (*Nuova formulazione*) del relatore, che recepisce, tra l'altro, il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 1.4, volto a sostituire la parola « insediamento » con la parola « giuramento » e a prestabilire un termine ultimo e certo alla durata temporale del periodo di proroga.

Nel sottolineare la correttezza istituzionale dell'Esecutivo dimissionario, che non ha ritenuto opportuno privare il prossimo Governo del potere di nominare i membri dell'Autorità, invita i colleghi a svolgere una più ampia riflessione sull'importante ruolo svolto dall'ARERA e sui suoi effetti sulla fornitura di servizi essenziali per i cittadini, nonché sulla necessità di coniugare efficacemente l'attività dell'Autorità con quella svolta dal Parlamento.

Nicola MOLTENI, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 (*Nuova formulazione*) del relatore comporterà la preclusione degli emendamenti Rampelli 1.2, Davide Crippa 1.3, Benamati 1.4 e Davide Crippa 1.6, nonché l'assorbimento degli emendamenti Davide Crippa 1.5, 1.7 e 1.8.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nicola MOLTENI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato

dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 maggio 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba, il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta dello scorso 24 aprile, alla luce delle audizioni svolte nella stessa giornata, si era riservato di formulare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto.

Paolo RUSSO (FI), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Luigi BOBBA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE. Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso una nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sui profili di carattere finanziario (*vedi allegato 3*) e che il relatore, Benamati, ha predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 4*), che sarà posta in votazione la prossima settimana, in modo da consentire ai gruppi di formulare eventuali osservazioni.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere, sottolineando come la direttiva (UE) 2015/2302 oggetto di recepimento sia molto dettagliata e che, per tale motivo, il margine per l'intervento del legislatore nazionale risulti alquanto ridotto.

In relazione alle quattordici osservazioni contenute nella proposta di parere, si sofferma in particolare su quella relativa all'inclusione del turismo scolastico nell'ambito di applicazione del provvedimento; sulla richiesta di inserire nel provvedimento un elenco esemplificativo dei servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, con particolare riferimento a quelli tipici dell'offerta turistica italiana, nonché su quella relativa alla riduzione dei tempi di ripensamento per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali nonché sull'opportunità

di precisare le ipotesi di mancata conformità rispetto al pacchetto acquistato dal viaggiatore.

Invita quindi i colleghi a valutare la proposta di parere presentata, in modo tale che la Commissione possa esprimere il proprio parere entro l'8 maggio prossimo.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

Atto n. 7.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, avvertendo che il Governo ha trasmesso una nota del Ministero dello sviluppo economico e una nota della Ragioneria generale dello Stato sui profili di carattere finanziario dello schema di decreto in esame (*vedi allegato 5*), invita pertanto il relatore, Bitonci, a predisporre una proposta di parere, anche sulla base degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, per la giornata di martedì 8 maggio.

Massimo BITONCI (Lega), *relatore*, preannuncia la formalizzazione della sua proposta di parere, che terrà conto dei rilievi formulati dai colleghi e delle osservazioni proposte dai soggetti auditi e verrà predisposta coordinandosi con il relatore del provvedimento presso la Commissione speciale del Senato.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Atto n. 8.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali sul provvedimento.

Invita quindi il relatore, Ferraresi, a predisporre una proposta di parere, anche sulla base degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, per la giornata di martedì 8 maggio.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, osservando che l'organizzazione dei lavori sul provvedimento proposta dal presidente gli dà l'opportunità di approfondire le numerose questioni emerse nel corso delle audizioni svolte, sollecita i colleghi a fargli pervenire le proprie osservazioni, di cui terrà conto in sede di formulazione della sua proposta di parere.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Atto n. 10.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, avverte che il relatore, Buffagni, ha predisposto una proposta di parere che sarà posta in votazione la prossima settimana, in modo da consentire ai gruppi di formulare su di essa eventuali osservazioni.

Stefano BUFFAGNI (M5S), *relatore*, illustrando la sua proposta di parere (*vedi allegato 6*), si sofferma, in particolare, sulle osservazioni che invitano il Governo a valutare l'opportunità sia di fissare i termini per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano, precisandone ulteriormente i contenuti, sia di riformulare la fattispecie oggetto di sanzione di cui all'articolo 21, comma 2, dello schema di decreto.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta sul provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato sui profili di carattere dello schema di decreto in esame (*vedi allegato 7*).

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

Atto n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali sullo schema di decreto.

Invita quindi la relatrice, Braga, a predisporre una proposta di parere, anche sulla base degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, per la giornata di martedì 8 maggio.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricordando l'importante contributo fornito dai soggetti auditi nella giornata di ieri, sollecita i colleghi a farle pervenire le proprie osservazioni, ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.

Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, ricorda che nel corso dell'esame la deputata Bartolozzi ha formulato alcuni rilievi, in ordine ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di replicare.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI deposita una nota del Ministero della giustizia che contiene gli elementi di chiarimento richiesti dalla deputata Bartolozzi *(vedi allegato 8)*.

Nicola MOLTENI, *presidente*, invita il relatore, Ferraresi, a predisporre una proposta di parere, anche sulla base dei chiarimenti testé resi dal Governo, per la giornata di martedì 8 maggio.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, preannuncia che la sua proposta di parere cercherà di tenere conto sia delle osservazioni formulate dalla deputata Bartolozzi sia dei chiarimenti forniti dal Governo.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate.

Atto n. 14.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Il Sottosegretario Luigi BOBBA deposita una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una nota del Ministero dello sviluppo economico e una nota della Ragioneria generale dello Stato riguardante gli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame *(vedi allegato 9)*.

Nicola MOLTENI, *presidente e relatore*, illustra la sua proposta di parere *(vedi allegato 10)*, predisposta sulla base degli elementi di informazione che sono emersi nel corso dell'esame, che sarà posta in votazione la prossima settimana, in modo da consentire ai gruppi di formulare su di essa eventuali osservazioni. Intende sottolineare in questa sede l'importanza dello schema di decreto in esame, che si propone di ridurre il fenomeno, purtroppo diffuso, del fallimento delle imprese confiscate alla mafia, con le conseguenti gravi ripercussioni sui lavoratori, sull'indotto e sul territorio. Si sofferma, in particolare, sull'opportunità, esplicitata in una delle osservazioni della sua proposta di parere, di procedere al monitoraggio sull'uso delle

risorse, sollecitato nel corso dell'audizione delle organizzazioni sindacali, evidenziando come si tratti di finanziamenti chiaramente inferiori al necessario, il cui aumento, tuttavia, non può essere deciso in questa sede.

Rileva, infine, che, collegata alla opportunità di meglio utilizzare le risorse a disposizione è l'ulteriore osservazione, contenuta nella proposta, che invita il Governo ad ampliare il perimetro delle esclusioni dai benefici previsti dagli articoli 1 e 2 dello schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

Atto n. 15.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 aprile scorso si sono svolte le audizioni informali sullo schema di decreto.

Claudio BORGHI (Lega), *relatore*, ritiene che il Governo dovrebbe valutare, in particolare, l'opportunità di ridurre a tre anni per tutti i lavoratori il tempo minimo di permanenza nel fondo di previdenza complementare al fine di accedere ai trattamenti, allo scopo di eliminare un vantaggio, a suo giudizio ingiustificato, a favore dei soggetti che, a qualsiasi titolo, lasciano l'Italia. Allo scopo di verificare a fondo le eventuali implicazioni di tale modifica normativa, propone, pertanto, di audire i rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il Sottosegretario Luigi BOBBA deposita una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente chiarimenti sulla formulazione del testo dello schema, nonché una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa agli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame (*vedi allegato 11*).

Nicola MOLTENI, *presidente*, riservandosi di valutare l'opportunità di procedere all'audizione proposta dal relatore, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Atto n. 18.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, chiede al relatore, onorevole Crosetto, se ha già predisposto una proposta di parere e se intende sottoporla ai colleghi della Commissione.

Guido CROSETTO (FdI), *relatore*, preannuncia la presentazione della sua proposta di parere nel corso della prossima settimana, allo scopo di recepire le osservazioni che i colleghi vorranno fargli pervenire e al fine di raggiungere un'intesa in merito con il collega relatore sul provvedimento presso l'omologa Commissione speciale del Senato.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Atto n. 19.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 aprile 2018.

Nicola MOLTENI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 aprile 2018 il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota sul provvedimento predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato (*vedi allegato 12*).

Inoltre, con specifico riferimento alle osservazioni relative all'articolo 8 del provvedimento, segnala che le modifiche alle misure di sostegno dell'impresa sociale, operate dall'articolo, come già evidenziato nella relazione tecnica, non determinano effetti finanziari, in considerazione del tenore chiarificatore delle stesse. In particolare, le disposizioni che introducono un diverso limite temporale relativo alla costituzione di imprese sociali e che innalzano il periodo di mantenimento dell'investimento nel capitale dell'impresa sociale, non comportano ulteriori effetti, rientrando gli interventi stessi ampiamente nell'intervallo di confidenza della stima originaria.

Per quanto riguarda poi l'osservazione riferita agli effetti conseguenti all'efficacia della disciplina fiscale, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, evidenzia che ordinariamente, in sede di predisposizione delle previsioni del Bilancio dello Stato, già si tiene conto di eventuali slittamenti della decorrenza di misure subordinate a successivi provvedimenti, a decreti attuativi o ad autorizzazione comunitaria. Pertanto osserva che l'eventuale diversa decorrenza, che potrebbe verificarsi a seguito del negoziato con la Commissione europea, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la conseguente presa d'atto in sede di previsioni del Bilancio dello Stato, prescindono dalle modifiche contenute nel decreto correttivo in esame.

Renata POLVERINI (FI), *relatrice*, si riserva di formulare, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere da sottoporre all'esame della Commissione, anche sulla base di contributi che le verranno trasmesse in tempi brevi da associazioni operanti nel settore.

Nicola MOLTENI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.25.

ALLEGATO 1

DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) C. 484 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: , da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione.

1. 1. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Go-

verno formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti.

1. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: novantesimo giorno con le parole: trentesimo giorno.

1. 2. Rampelli, Crosetto.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'insediamento del primo Governo con le seguenti: dall'ottenimento della fiducia delle Camere al primo Governo.

1. 3. Davide Crippa, Fioramonti, Trizino, Castelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: dall'insediamento con le seguenti: dal giuramento;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di mancata formazione del Governo, i componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 decadono comunque in coincidenza del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 4. Benamati.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'insediamento del primo Governo con le seguenti: dal giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio dei ministri del primo Governo.

1. 5. Davide Crippa, Fioramonti, Trizino, Castelli.

Al comma 1, sostituire la parola: formato con la seguente: costituito.

1. 6. Davide Crippa, Fioramonti, Trizino, Castelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro novanta giorni dalla nomina dei nuovi componenti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente trasmette alle Camere una relazione in cui è riportata una analisi dei presupposti di legge osservati per la classificazione degli atti adottati dall'Autorità medesima in regime di proroga.

1. 7. Davide Crippa, Fioramonti, Trizino, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propria deliberazione pubblicata sul proprio sito web, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione di linee guida al fine di individuare gli atti adottati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti.

1. 8. Davide Crippa, Fioramonti, Trizino, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 527 e 529, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relative a selezioni pubbliche sono prorogate di 18 mesi.

*** 1. 9.** Bignami.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 527 e 529, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le graduatorie in essere alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relative a selezioni pubbliche sono prorogate di 18 mesi.

***1. 10.** Rampelli, Donzelli, Crosetto.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi (Atto n. 3).

PARERE APPROVATO

La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi (Atto n. 3);

considerato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1794 è scaduto il 10 ottobre 2017 e che, pertanto, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione 2017/0532, per il mancato recepimento della stessa direttiva entro il termine previsto;

rilevata, quindi, l'esigenza di procedere con celerità al recepimento della direttiva (UE) 2015/1794;

osservato che la direttiva oggetto di recepimento si pone l'obiettivo di assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione sul piano sindacale, mediante la soppressione di esclusioni e deroghe loro applicabili contenute nella normativa europea finalizzata alla tutela dei lavoratori;

considerato che, in assenza di un intervento normativo, a giudizio delle Istituzioni dell'Unione europea, ai lavoratori marittimi potrebbero applicarsi, da parte dei singoli Stati membri, livelli di tutela differenziati, non essendo piena-

mente garantiti, in questo modo, né i diritti dei medesimi lavoratori né la parità delle condizioni all'interno del mercato unico;

rilevato che, in sede di recepimento, il Governo ha evidenziato che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2015/1794/UE non richiedono modifiche alla normativa vigente nel nostro ordinamento, che già assicura le medesime tutele ora garantite, a livello dell'Unione europea, dalla medesima direttiva;

evidenziato che la novella recata dall'articolo 2 del provvedimento si limita a specificare quali siano i destinatari della comunicazione preventiva prevista nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo quando essa riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, senza innovare rispetto al perimetro dei soggetti interessati dall'applicazione della medesima procedura;

osservato che la novella di cui all'articolo 3 dello schema dà attuazione in modo puntuale alle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1794, ai sensi delle quali la normativa relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di loro parti si applica al trasferimento di una nave marittima qualora esso sia parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di loro parte, non trovando

invece applicazione nei casi in cui l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime;

considerato il parere favorevole espresso sul provvedimento dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0010933-27/04/2018
Cl. 05.01.007.24

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze –

- Ufficio del Coordinamento
legislativo

Al Ministero dello Sviluppo
economico

- Ufficio legislativo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri

- Dipartimento per le politiche
europee – Ufficio legislativo

- Dipartimento affari giuridici e
legislativi

R O M A

Oggetto: schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”. Risposta ai rilievi formulati dai servizi di bilancio di Camera e Senato sugli aspetti finanziari dell’Atto del Governo n. 6

Si riscontra la nota trasmessa per posta certificata il 17 aprile 2018 con la quale codesto Ufficio ha inoltrato il dossier predisposto dai servizi di bilancio di Camera e Senato sugli aspetti finanziari dell’Atto di Governo n. 6, concernente lo schema di decreto indicato in oggetto.

In merito ai profili di quantificazione, ulteriori rispetto a quanto già evidenziato nella relazione tecnica, con il documento citato si richiede:

- a) un supplemento di informazioni circa i compiti posti a carico del MiBACT all’articolo 48 (*riconoscimento reciproco della protezione in caso di insolvenza e cooperazione amministrativa*) che individua la Direzione generale Turismo quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

- b) indicazioni circa l'aggravio quantitativo di lavoro che potrebbe derivare dall'estensione dell'ambito di azione dell'AGCM relativamente all'attività sanzionatoria.

Quanto al punto a), si riferisce che i compiti in questione attribuiti alla Direzione generale Turismo erano già previsti dalla previgente direttiva n. 314/90, il cui articolo 9 prevedeva, in capo all'autorità competente in materia di Turismo (all'epoca Direzione generale del Turismo presso il MISE e successivamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la comunicazione alla Commissione europea delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore dei viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, attribuzioni ora passate a questa Amministrazione a seguito del trasferimento delle competenze in materia di turismo avvenuto a seguito della legge n. 71 del 2013. Inoltre, la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, ha previsto che attraverso l'istituzione di punti di contatto, denominati "sportelli unici", fossero semplificate le procedure amministrative per evitare che gli obblighi derivanti dai casi di insolvenza costituissero un ostacolo alla libera circolazione dei servizi in modo che ogni prestatore avesse un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità. Pertanto, le funzioni di "punto di contatto" esplicitate dall'articolo 48 dello schema di decreto sono, già assolte dalla Direzione generale "Turismo" che, ai sensi del dPCM n. 171 del 2014 di organizzazione di questa Amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di turismo e, a tal fine, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Essa è strutturata in due servizi, il primo "Organizzazione e funzionamento", il secondo "Politiche del turismo", presso i quali operano complessivamente trenta dipendenti. Si ribadisce, pertanto, che la Direzione medesima è dotata di risorse umane e strumentali adeguate allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 48 dello schema di decreto.

Quanto al punto b), si precisa che l'attuale codice del Turismo – all'articolo 32, comma 3 - già opera un rinvio dinamico alle disposizioni del Codice del consumo, anche in materia sanzionatoria. L'attuale schema di decreto legislativo di recepimento non innova, pertanto, a tale meccanismo; esso non introduce nuove fattispecie di illecito e/o nuove sanzioni, ma si limita a dettagliare e specificare singole condotte già appieno rientranti nel più ampio *genus* delle "pratiche commerciali scorrette", come tali già sanzionate in base al combinato disposto del vigente codice del turismo e del codice del consumo, in questa sede solo più puntualmente definite. Né le modifiche apportate all'articolo 50, comma 2, del Codice del turismo, in materia di obblighi assicurativi nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, che devono essere assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie, configura un nuovo obbligo il cui inadempimento possa dare luogo a una nuova ipotesi sanzionatoria, trattandosi di ipotesi già riconducibile alla precedente disposizione di cui all'articolo 50 del Codice del turismo, come novellato dall'articolo 9 della legge n. 115 del 2015. Ne consegue che anche tale fattispecie è limitata, nel nuovo testo, solo a chiarire le modalità di soddisfacimento dell'obbligo di copertura, ma non ha introdotto un obbligo nuovo né, correlativamente, una nuova sanzione per la sua eventuale violazione.

Si ribadisce, pertanto, che i compiti posti a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono essere agevolmente svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

strumentali già ad essa attribuite, atteso che le stesse sono già svolte dall'Autorità in base al vigente Codice del consumo in relazione alle funzioni di tutela contro pratiche commerciali scorrette nel settore turistico. Secondo quanto stabilito, infatti, dall'art. 51-*octies* (*Applicazione delle sanzioni amministrative*), l'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 51-*septies*, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, peraltro, nel parere rilasciato in merito allo schema di decreto in esame non ha eccepito sul punto profili di criticità al riguardo.

Il Capo dell'Ufficio
(Cons. Paolo Carpentieri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Carpentieri', with a horizontal line extending to the right.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6),

premesso che:

la direttiva (UE) 2015/2302 si propone e di adattare agli sviluppi del settore turistico il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, ampliando i diritti dei viaggiatori, eliminando le ambiguità e colmando le lacune normative;

la direttiva si presenta particolarmente dettagliata, lasciando un ridotto margine di discrezionalità per gli Stati membri nel recepimento delle sue disposizioni;

in questo quadro, lo schema di decreto legislativo in oggetto nel recepire la predetta direttiva, tra l'altro, introduce una nuova definizione di pacchetto turistico eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e ricomprendendo in essa anche i contratti *on-line*, i pacchetti « su misura » ed i c.d. pacchetti « dinamici »;

si prevede inoltre l'allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni,

a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente;

sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi;

altra importante novità è l'introduzione della nuova categoria dei « servizi turistici collegati », consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un « pacchetto » e comportano la conclusione di contratti distinti;

infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività, con l'attribuzione della competenza in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

considerato che la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo deriva da un attento bilanciamento di interessi: quello dei viaggiatori ad essere adeguatamente protetti, e quello dei professionisti di soggiacere a regole compatibili con la necessità di agire in modo efficiente e

competitivo sui mercati, senza dover affrontare costi eccessivi, che, laddove trasferiti sui viaggiatori, rischierebbero di deprimere il mercato;

considerato altresì che la tecnica legislativa utilizzata per la redazione della direttiva, in relazione alla disciplina di fattispecie eterogenee, non appare puntuale;

preso atto del parere favorevole con condizioni espresso dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2018;

considerati infine gli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto dagli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbero eliminare le scuole dal novero dei soggetti a cui non si applica la direttiva, posto che le cosiddette gite scolastiche sono offerte a minori d'età, ai quali bisogna garantire il più alto livello di protezione e sicurezza, riformulando la predetta lettera in modo da precisare che i soggetti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 79 del 2011 sono sottratti all'applicazione della direttiva oggetto di recepimento quando ricorrono gli ulteriori requisiti di cui alla disposizione;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera a), n. 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe inserire, conformemente al « Considerando » n. 17 della direttiva oggetto di recepimento, un elenco esemplificativo di servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, e che perciò non dovrebbero

essere tenuti in conto al fine di determinare la sussistenza di un « pacchetto », specificando in particolare che: costituiscono servizi turistici integrativi, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidata o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi, la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo, nonché qualunque altro servizio integrativo tipico secondo la prassi locale;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera b), n. 2), si dovrebbe specificare che i singoli fornitori dei servizi da considerare al fine della combinazione di un « pacchetto » sono « fornitori di servizi turistici »;

d) all'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, e ovunque l'espressione ricorra nel testo, si dovrebbe evitare di definire il contratto stipulato con l'organizzatore quale « vendita » al fine di evitare circoscrivere eccessivamente il contratto in esame alla fattispecie di cui all'articolo 1470, del codice civile;

e) all'articolo 33, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe evidenziare, nel testo della disposizione, che il servizio turistico aggiuntivo deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professionista, eventualmente inserendo dopo la parola « servizio » la parola « specifico », in modo tale da sottolineare che il servizio ulteriore deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professionista;

f) all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe inserire una esplicita

indicazione secondo cui il recesso per sopravvenienze determina il recesso anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi;

g) all'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, in considerazione delle problematiche che potrebbero emergere dalla previsione di un termine di recesso troppo ampio a favore del consumatore per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, che potrebbe produrre una sostanziale *impasse* nell'attività degli operatori, con effetti negativi proprio sui consumatori-viaggiatori, si dovrebbe ridurre il termine del « ripensamento » entro un periodo non superiore a cinque giorni, prevedendo che il diritto di recesso sia altresì escluso o ulteriormente limitato nei casi di offerte « last minute » – o similari – con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, imponendo, al fine di evitare abusi, un onere di documentazione della variazione di prezzo ed adeguate sanzioni nel caso in cui siano offerte false tariffe agevolate;

h) all'articolo 42, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbero distinguere le disposizioni relative alle ipotesi di inesatta esecuzione del pacchetto da quelle di sopravvenuta impossibilità, eventualmente inserendole in due articoli distinti;

i) al medesimo articolo 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe circoscrivere il periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in caso di difetto di conformità, facendo riferimento ad esempio alla durata ed alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico;

j) all'articolo 46, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si

dovrebbe, da un lato, precisare quali siano gli adempimenti di scarsa importanza, anche facendo riferimento alla casistica di cui all'articolo 1455 del codice civile, dall'altro, distinguere i profili contrattuali dell'organizzatore e del venditore;

k) all'articolo 47 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, che disciplina l'efficacia e la portata della protezione in caso di insolvenza o fallimento, al comma 2, si dovrebbero escludere gli obblighi di rientro immediato e di pagamento di vitto e alloggio nel caso in cui nel pacchetto turistico non sia ricompreso il contratto di trasporto;

l) all'articolo 49, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, conformemente al testo della direttiva oggetto di recepimento, che prevede l'obbligo di fornire garanzia per il rimborso dei soli pagamenti che i professionisti ricevono dai viaggiatori, si dovrebbe inserire tale ulteriore delimitazione onde evitare che le imprese di assicurazione calcolino i premi sull'intera somma pagata dal viaggiatore e non sulla sola porzione che giunge al fornitore del servizio collegato;

m) all'articolo 50, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe prevedere una esplicita responsabilità sussidiaria per il professionista intermediario, posto che il viaggiatore si affida al venditore per l'individuazione dei pacchetti turistici, dei relativi organizzatori e della qualità dei pacchetti stessi;

n) all'articolo 51-*quinquies*, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe prevedere espressamente il diritto di regresso anche avverso terze parti tenute a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare alla località di partenza.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 7).**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

missione. AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009050.20-04-
2018



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 APR. 2018
Prot. n. <i>l-108</i>

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

- Ufficio del coordinamento
legislativo
- Ufficio legislativo Economia

e, per conoscenza

Al l'Ufficio di Gabinetto

Trasmessa tramite PEC

SEDE

Oggetto: Dossier predisposto dai servizi di bilancio della Camera e del Senato sull' A.G. n. 7 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.

Si riscontra la richiesta di elementi di risposta di codesto Ufficio in ordine al dossier sugli aspetti finanziari dello schema di provvedimento in oggetto pervenuta a mezzo posta elettronica del 17 aprile u.s. evidenziando con la presente le ragioni a supporto della compatibilità finanziaria e delle quantificazioni effettuate in Relazione tecnica, sulla base degli elementi fatti pervenire dalla competente Direzione di questo Ministero.

Le richieste di chiarimenti formulate dalle Commissioni possono così riassumersi:

In via generale:

- a) "(...) si evidenzia che un eventuale incremento delle aliquote di contribuzione a carico dei soggetti vigilati potrebbe determinare effetti finanziari indiretti a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate tributarie. Infatti, un incremento dei contributi obbligatori versati dai soggetti vigilati, quali oneri deducibili fiscalmente, potrebbe determinare una riduzione della base imponibile dei medesimi soggetti. Sul punto appare necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti negativi di gettito";

Relativamente all'Arbitro Assicurativo, le richieste di chiarimento sono così declinate:

- b) relativamente alla quantificazione degli oneri per il personale da destinare all'Arbitro Assicurativo "(...) non sono peraltro esplicitati in modo esaustivo gli elementi alla base della determinazione di tale spesa complessiva;
- c) "si evidenzia altresì che la RT pone i predetti oneri (per l'Arbitro assicurativo) a carico del solo contributo sulle imprese di assicurazione (articolo 335 del CAP) prospettando un incremento dello stesso, mentre la norma dispone che i medesimi oneri siano finanziati con

le risorse dei contributi di cui agli articoli 335 e 336 del CAP. Anche in ordine a tale aspetto andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione;

- d) "Inoltre, appare necessario un chiarimento circa la concreta applicazione iniziale del nuovo sistema di mediazione, che, se attuato immediatamente, potrebbe determinare un disallineamento temporale tra le spese a carico dell'IVASS e le entrate da contribuzione, in considerazione del fatto che le risorse per finanziare il nuovo sistema dovranno essere reperite con l'incremento delle aliquote contributive.

Relativamente all'Organismo per la registrazione degli intermediari, le richieste di chiarimento sono così declinate:

- e) In proposito (relativamente alla quantificazione degli oneri per coprire il fabbisogno) andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri, quali ad esempio il fabbisogno di personale e andrebbe chiarito se il nuovo personale debba essere assunto direttamente dal nuovo organismo ovvero sia trasferito dall'IVASS, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di 45 unità, come previsto dall'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame.

Relativamente alle considerazioni sub lett. a), va segnalato che l'articolo 336 del CAP prevede espressamente la non deducibilità dei contributi dal reddito degli intermediari.

Da ciò ne consegue che l'incremento della contribuzione posta a carico degli intermediari (sia per la copertura delle spese di funzionamento dell'Organismo di registrazione degli intermediari sia, pro quota per la copertura dell'Arbitro Assicurativo) non determinerà effetti finanziari indiretti a carico del bilancio dello Stato, ponendosi pertanto ad invarianza di entrate tributarie.

In generale non può non osservarsi che il previsto incremento è coerente con i meccanismi di determinazione dei contributi delineati dagli articoli 335 e 336 che già prevedono la possibilità di incrementi annuali e che si tratta di contribuzioni gravanti su soggetti privati finalizzate a garantire la copertura di spese per l'esercizio di funzioni pubbliche, secondo modalità comuni alle diverse Autorità di settore.

Relativamente agli altri quesiti, in via preliminare, anche al fine di chiarire la destinazione delle risorse aggiuntive, va rammentato che l'istituzione dell'Organismo di registrazione degli intermediari e dell'Arbitro Assicurativo seguono due linee organizzative e gestionali separate ed autonome.

L'incremento delle unità di personale (fino a 45) previsto dallo schema di decreto legislativo è destinato in via esclusiva alla organizzazione e gestione dell'Arbitro Assicurativo, in ragione delle complesse e rilevanti attività che allo stesso sono saranno demandate, tenuto conto anche del possibile effetto incrementale connesso alla gestione di ulteriori segnalazioni e richieste di intervento.

Nel dettaglio, sul punto b), si segnala che la quantificazione degli oneri per il personale dell'Arbitro assicurativo è stata determinata sulla base della tabella riepilogativa presente a pagina 5 della RTF, secondo qualifiche e livelli contributivi di ingresso in IVASS, tenuto conto dell'attuale carico di lavoro gestito dall'Istituto ed in analogia alle dotazioni dell'ABF (secondo lo scenario previsto descritto a pagina 4 della medesima RTF).

Sul punto c), va evidenziato che la gestione dell'Arbitro Assicurativo prevede un onere complessivo che sarà ripartito su entrambi i soggetti vigilati (imprese ed intermediari), come si evince dalla proposta di articolato, nella parte in cui si richiamano entrambi gli articoli 335 e 336 del CAP.

Certamente, andrà modulato e valutato il peso (percentuale) da dare ad ognuna delle categorie incise, fermo restando che anche alla luce delle proiezioni fornite dall'IVASS è ragionevole attendersi che i principali finanziatori del sistema dovrebbero essere le imprese

considerando che un'eventuale ripartizione degli oneri dell'Arbitro Assicurativo più spostata sugli intermediari (anche solo per una percentuale ridotta a carico degli stessi, es. un quarto del costo totale, cioè 1 mln), comporterebbe un incremento di assoluto rilievo dei contributi da questi versati, se teniamo conto anche delle spese di avvio e funzionamento dell'Organismo di registrazione degli intermediari.

Sul punto d), si segnala che l'attuazione dell'Arbitro non potrà essere immediata: verosimilmente il 2018 e una parte importante del 2019 saranno impiegati per i preparativi, anche di tipo organizzativo (es. avvio delle procedure di assunzione, individuazione di nuovi spazi, implementazione della piattaforma IT).

Per il 2018, il rischio di disallineamento temporale tra spese a carico dell'IVASS e contributi è quindi meno rilevante, posto che si tratterà soltanto di gestire, a risorse date, carichi di lavoro più elevati per strutturare il nuovo processo.

Sul punto e), le disposizioni, invece, non prevedono l'incremento dell'aliquota della dotazione organica dell'IVASS, da destinare al supporto dell'Organismo di registrazione degli intermediari.


Conseguentemente, in una prima fase di startup – e, comunque, per un periodo di tempo circoscritto – l'Organismo potrà contare sull'eventuale distacco delle risorse IVASS già destinate alla tenuta del registro, per la migrazione dei sistemi informativi già in uso e dei procedimenti in corso.

Va tuttavia segnalato che gli oneri a carico dei contributi di vigilanza da destinare al citato Organismo sono previsti solo a carico degli intermediari ex. art. 336 (e, pertanto, senza alcuna incidenza indiretta sulle entrate all'erario).

L'incremento delle risorse è previsto, altresì, in ragione soprattutto dei possibili oneri indiretti, con riferimento agli affitti, utenze e arredi, ipotizzando – solo dopo una prima fase di avvicendamento e startup – possibili nuove assunzioni a carico dell'Organismo, limitatamente al personale con funzioni connesse all'attività di data-entry e di gestione del registro.

Per ogni altro aspetto di dettaglio, si rinvia alla Relazione tecnico-finanziaria in atti.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Avv. Stefano Varone



95



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 27 APR. 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 2 MAG, 2018
Prot. n. 1-125

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 63386
Prot. Entrata N. 63003
Allegati:

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Risposta a nota del:

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Governo n. 7. Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2016/97/UE relativa alla distribuzione assicurativa. Osservazioni delle Commissioni speciali delle Camere. Verifica delle quantificazioni.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si conferma l'invarianza finanziaria del provvedimento.


Quanto ai chiarimenti richiesti dalla Commissione, si rinvia alle Amministrazioni competenti e, in particolare, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Dipartimento delle Finanze/Agenzia delle Entrate.

In relazione ai chiarimenti richiesti sulla eventuale diminuzione del gettito conseguente all'aumento dei contributi di vigilanza dovuti dai soggetti vigilati dall'IVASS, nel rinviare al competente Dipartimento delle Finanze/Agenzia delle Entrate, si segnala che, ai sensi dell'art. 336 del dlgs 209/2005, comma I, ultimo periodo (che non viene modificato dal presente provvedimento), i contributi dovuti dagli intermediari assicurativi non sono deducibili ai fini del calcolo delle imposte dirette dovute dall'intermediario.

Inoltre, quanto alla possibilità di una immediata applicazione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con conseguente disallineamento temporale tra le spese a carico

dell'IVASS e le entrate contributive della medesima, nel rinviare al proponente Ministero dello Sviluppo Economico, si segnala che l'art. 187 ter prevede che l'attuazione del sistema di risoluzione debba essere disposta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia su proposta dell'IVASS.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Atto n. 10.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,

esaminato lo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Atto n. 10);

ricordato che esso costituisce esercizio della delega attribuita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 con riguardo alle direttive elencate in allegato, tra cui la direttiva (UE) 2016/1148 (inserita nell'Allegato A);

valutata positivamente la finalità di prevedere a livello europeo una disciplina uniforme concernente la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nazionali, nonché di incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;

considerato che, da diversi anni, il tema della sicurezza cibernetica costituisce oggetto di analisi nell'ambito delle Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento, ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007;

considerato altresì che nella relazione relativa all'anno 2017 si evidenzia la necessità di « rafforzare il presidio degli esercizi d'interesse, allo scopo di elevare gli standard di sicurezza nei prodotti *hardware* e *software* relativi al mercato unico digitale europeo e, allo stesso tempo, garantire agli *asset* strategici pubblici e privati del nostro Paese livelli di sicurezza adeguati alla minaccia »;

richiamate, al riguardo, le considerazioni ed i suggerimenti contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico, svolta nella XVII legislatura dalla Commissione Difesa della Camera, approvato all'unanimità nella seduta del 21 dicembre 2017, nel quale si sottolinea la necessità di disporre e di sviluppare una specifica capacità ITC (*Information and Communications Technology*) in ambito nazionale nonché, in tale ottica, di sviluppare altresì la ricerca nel settore della sicurezza cibernetica all'interno di un più generale progetto strategico di sicurezza nazionale;

rilevato che lo schema di decreto in esame integra la vigente disciplina interna di rango legislativo e secondario che definisce l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza delle reti e prevede l'adozione di atti di indirizzo strategico (il « Quadro strategico nazionale 2013 ») e operativo (il « Piano nazionale *cyber* 2013 e 2017 ») attualmente in essere;

evidenziato come il decreto del Presidente del Consiglio del 17 febbraio 2017 – pur ripartendo la responsabilità della protezione dello spazio cibernetico nazionale tra più soggetti istituzionali in considerazione del carattere trasversale della minaccia – attuando il disposto dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2015 assegni le funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di prevenzione e gestione di eventuali situazioni di crisi di natura cibernetica alle strutture direttamente collegate al Comitato interministeriale per la sicurezza della Re-

pubblica (CISR) e collochi, pertanto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC) presso il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS);

rilevato che il provvedimento in esame prevede l'adozione di una « strategia nazionale di sicurezza cibernetica » come atto di carattere generale recante obiettivi, priorità, *governance* del sistema, misure da adottare, programmi di formazione, piani di ricerca e sviluppo, valutazione dei rischi e indicazione dei soggetti coinvolti nella sua attuazione;

segnalato che la funzione di coordinamento nelle materie della sicurezza informatica ricoperta dal DIS risulta confermata ed estesa dal provvedimento in esame che individua proprio nel DIS il Punto di contatto unico;

evidenziato che la nuova disciplina trova applicazione sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, da inserire in un elenco nazionale redatto dalle autorità NIS, sia nei confronti dei fornitori di servizi digitali, che vengono, da un lato, chiamati ad adottare misure tecniche e organizzative relative alla gestione dei rischi, nonché alla prevenzione di incidenti e alla riduzione del loro impatto, dall'altro, assoggettati all'obbligo di notifica degli incidenti medesimi che abbiano un impatto rilevante sui servizi forniti;

osservato che l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un nuovo organismo, il CSIRT italiano – con un contingente di 30 unità di personale e lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie – al quale sono attribuite le funzioni attualmente svolte dal CERT nazionale (*Computer Emergency Response Team*), presso il Ministero dello sviluppo economico, e dal CERT-PA, presso l'Agenzia per l'Italia digitale-AGID;

osservato altresì che tali funzioni sono attribuite al CSIRT italiano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà disciplinarne l'organiz-

zazione e il funzionamento, di cui tuttavia non vengono precisati né i tempi di adozione né eventuali ulteriori elementi contenutistici;

rilevato che, nell'ambito dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 21, la fattispecie oggetto di sanzione di cui al comma 2 non appare perfettamente corrispondente alla norma sostanziale ivi richiamata, di cui all'articolo 12, comma 2, giacché quest'ultima si riferisce puntualmente all'obbligo di adottare « misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali »;

preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata in data 19 aprile 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, commi 2 e 9 – ove si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'organizzazione e il funzionamento del nuovo organismo che viene istituito (CSIRT italiano) a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto – si valuti l'opportunità di fissare i termini per l'adozione di tale atto ed eventualmente di precisarne ulteriormente i contenuti, al fine di evitare incertezze in sede applicativa anche alla luce degli obblighi recati dalla direttiva (UE) 2016/1148, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame;

b) si valuti l'opportunità di riformulare la fattispecie oggetto di sanzione di cui all'articolo 21, comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, facendo riferimento alle « misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali ».

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Atto n. 10).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

B-

 <i>Ministero</i> <i>dell'Economia e delle Finanze</i> DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA UFFICIO II	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
	- 2 MAG. 2018
Roma, 27 APR. 2018	1-123

Prot. N. 63640
 Prot. Entrata N. 62901
 Allegati:
 Risposta a nota del :

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Governo n. 10. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, preso atto di quanto nel medesimo asserto, nel confermare che gli oneri di funzionamento del CSIRT italiano includono anche quelli relativi alle attività di cui all'articolo 11, si rinvia alle Amministrazioni interessate per le ulteriori delucidazioni in merito ai profili di quantificazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (Atto n. 13).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Con riferimento alle riserve dell'On. Giusi BARTOLOZZI, si osserva:

- 1) **rigidità del sistema rispetto al regime di incompatibilità previsto dagli artt. 18 e 19 del Regio Decreto n. 12 del 30 gennaio 1941**: l'art. 33 della legge n.161 del 2017 prevede che <il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico....>. La lamentata rigidità del sistema deriva dalla previsione espressa dell'incompatibilità rispetto all'ufficio di amministratore giudiziario, curatore e simili per quanti abbiano determinate tipologie di rapporti con magistrati addetti all'ufficio cui appartiene il magistrato che ha conferito l'incarico, non diversamente da quanto previsto dagli artt. 18 e 19 R.d. 30 gennaio 1941, n.12. Con una significativa differenza: l'attuazione degli artt. 18 e 19 è rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che può e deve valutare caso per caso la rilevanza in concreto dello specifico rapporto. Lo schema di decreto legislativo riguarda invece liberi professionisti, rispetto ai quali, in caso di incompatibilità, non è configurabile un'attività valutativa e istruttoria da parte di un soggetto diverso dal magistrato conferente l'incarico, sì che l'unica opzione possibile è quella del mancato conferimento dell'incarico, come del resto previsto espressamente dalla legge delega;
- 2) **mancata previsione di un sistema di verifica di situazioni di convivenza sopravvenute all'incarico ed improprietà della dizione <stabile convivenza>**: quanto alla nozione di stabile convivenza, si osserva che la stessa è ribadita, da ultimo, dalla legge n.76 del 2016.

Con riferimento all'ipotesi in cui un rapporto di convivenza si instauri successivamente al conferimento dell'incarico, si osserva che lo scopo della normativa, diversamente dalle disposizioni che prevedono l'obbligo di astensione del giudice o del consulente tecnico, non è quello di garantire l'imparzialità nella decisione di una lite o nell'espletamento dell'incarico peritale, ma di assicurare la trasparenza del conferimento degli incarichi.

Si tratta cioè di fare in modo che l'autorità giudiziaria, nella scelta dei propri ausiliari, tenga conto unicamente della loro professionalità e delle loro capacità e che il potere discrezionale attribuito al giudice nella scelta non sia sviato dall'esistenza di relazioni interpersonali o da valutazioni utilitaristiche, tanto che la legge delega impone di prevedere che <il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria>.

A questo fine, la verifica sui possibili rapporti tra l'incaricato e magistrati addetti all'ufficio cui appartiene il magistrato che conferisce l'incarico non può che avvenire al momento della nomina, mentre non appare né utile né giustificato in relazione allo scopo attribuire rilievo a relazioni sorte in epoca successiva. Tanto più che l'oggetto dell'incarico non è l'espressione di un giudizio che possa incidere sulla decisione di un rapporto controverso, come nel caso di una consulenza tecnica (nel qual caso un rapporto di amicizia o inimicizia sopravvenuto potrebbe in effetti compromettere l'imparzialità dell'esercizio della funzione), ma la gestione di una procedura concorsuale o l'amministrazione di beni di terzi, del tutto estranei all'ipotetico rapporto tra l'ausiliario e magistrato addetto all'ufficio cui appartiene il giudice che ha conferito l'incarico;

- 3) **mancata previsione di cause di incompatibilità che tengano conto dei rapporti associativi tra professionisti:** la legge delega non attribuisce rilievo ai rapporti di associazione professionale o di società tra professionisti, come invece proposto dall'On. BARTOLOZZI, prevedendo quale causa di incompatibilità unicamente i rapporti tra il soggetto nominato ed un magistrato addetto all'ufficio cui appartiene il giudice che ha conferito l'incarico;
- 4) **necessità di specificare l'ambito territoriale o per competenza dell'ufficio giudiziario:** lo schema di decreto legislativo chiarisce che ove l'ufficio sia diviso

in sezioni, il rapporto rilevante è quello tra il nominato ed i magistrati addetti alla sola sezione cui appartiene il magistrato che ha conferito l'incarico. Si rappresenta che non è configurabile una perimetrazione della causa di incompatibilità riferita ad una sottoarticolazione della sezione, che costituisce l'articolazione organizzativa "minima" dell'ufficio giudiziario. Peraltro, anche nei tribunali di più grandi dimensioni, di cui si occupa la normativa consiliare richiamata, la distinzione degli affari in ambiti ad alta specializzazione si traduce pur sempre nella costituzione di apposite sezioni deputate alla trattazione della specifica materia;

- 5) **insufficienza del sistema di vigilanza:** la legge delega prevede espressamente che il potere di vigilanza spetti al presidente della corte di appello. Lo schema di decreto legislativo dà conto della necessità che il sistema informatico di estrazione dei dati venga implementato e prevede che debba essere assicurata l'estrazione, anche in forma massiva, delle dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1.

Il capo dell'Ufficio legislativo

Renato Bricchetti



ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n. 14.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

m. lps. 29. REGISTRO UFFICIALE. USCITA. 0003023. 27-04-2018

ML

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
27 APR. 2018
Prot. n. 1.115

29/3023

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio del coordinamento legislativo
- Ufficio legislativo economia
- Ragioneria generale dello Stato

E p. c.

Al Ministero dello sviluppo economico
- Ufficio legislativo

Al Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

OGGETTO: AG 14 - schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Dossier del Servizio bilancio.

Con riferimento al dossier del Servizio bilancio, trasmesso con e.mail del 24.04.2018, per quanto di competenza, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Articoli 1 e 2

Il Servizio bilancio chiede di acquisire i dati complessivi relativi alle imprese e ai lavoratori potenzialmente interessati unitamente ai relativi redditi medi.

Quanto al numero delle imprese e dei lavoratori potenzialmente coinvolti, nel ribadire quanto affermato nella relazione tecnica in ordine all'impossibilità di quantificare preventivamente la platea degli interessati, si riportano i dati disponibili già esposti nell'AIR: alla data del 31 dicembre 2017, il totale delle aziende destinatarie dell'intervento sono 2947; di queste, 466 hanno dichiarato all'INPS un contingente di 2404 lavoratori (dati forniti dall'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità).

Non si dispone, invece, di dati relativi ai redditi medi dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Quanto alla previsione secondo cui il riparto delle risorse finanziarie tra le misure e la definizione delle procedure per il rispetto dei limiti di spesa sono demandati a un decreto interministeriale, si osserva che la disposizione primaria ottempera direttamente alle disposizioni dell'articolo 81 Cost., indicando il limite massimo di spesa autorizzata e le relative fonti di copertura e stabilendo anche il criterio in base al quale procedere alla selezione delle domande ovvero l'ordine cronologico di presentazione; alla normativa secondaria viene rimessa soltanto la definizione delle modalità esecutive del criterio fissato in via primaria.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo

Via Vittorio Veneto, 50 - 00187 - Roma
Tel: +39 0648161462/3
Fax: +39 0648161476

pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it



Ufficio legislativo

Per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri, si conferma che si terrà conto anche della contribuzione figurativa, prevista, per altro, solo per la misura di cui all'articolo 1.

Quanto, infine, al riferimento contenuto nella relazione tecnica alla misura di cui all'articolo 4, si rappresenta che si tratta di un refuso.

Articolo 6

In relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo in esame, si evidenzia che le attività di comunicazione e scambio di informazioni ivi previste rientrano nelle ordinarie attività d'ufficio e, comunque, sono in gran parte già specificamente disciplinate dalla legislazione vigente. Così per esempio le comunicazioni tra questo Ministero e l'INPS in materia di cassa integrazione o lo scambio di informazioni con la Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui cabina di regia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, ha accesso ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili presso l'INPS, promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva e formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Articolo 7

In ordine all'osservazione relativa al rinvio a un decreto interministeriale della definizione della procedura di rispetto del limite di spesa, si ribadisce quanto detto con riferimento agli articoli 1 e 2.

Quanto alla previsione di due differenti criteri di limitazione della spesa (ordine cronologico di presentazione della domanda o di fruizione del beneficio), si evidenzia che le parole "o di fruizione del beneficio" sono un refuso derivante da una precedente formulazione del testo.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 4, in relazione all'articolo 3 (misure di sostegno alle imprese), si rinvia al competente Ministero dello sviluppo economico.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Giuseppe Leotta)

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009521.30-04-
2018



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

VP
Krotky
2/3/18
M

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
UFFICIO LEGISLATIVO
E P. C. ALLA DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,
LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al governo in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate di cui art. 34 l. 161/2017.
Osservazioni sul Dossier AG 14

Si riscontra la mail prot. n. 29/2959 del 24/04/2018 con la quale codesto Ministero trasmetteva il Dossier AG 14 (Imprese sequestrate e confiscate) e richiedeva a questo Dicastero le osservazioni di competenza.

Al riguardo, con riferimento all'analisi svolta dal servizio del Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto, sentite le Direzioni generali competenti, si rappresenta quanto segue.

Quanto all'art 3 del testo del provvedimento il servizio del Bilancio chiede chiarimenti sull'affermazione di cui alla relazione tecnica, secondo cui "La dotazione della misura è pertanto ampiamente sufficiente, senza ulteriori necessità di risorse, per coprire il maggior fabbisogno derivante dalle modifiche proposte".

Sul punto il servizio osserva che sulla dotazione della misura, ritenuta ampiamente sufficiente, non sono state fornite indicazioni argomentate circa la congruità delle risorse disponibili rispetto alle maggiori richieste che potrebbero emergere a seguito dell'ampliamento soggettivo ed oggettivo dei finanziamenti concedibili.

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0003073.02-05-2018



Al riguardo va considerato che la misura agevolativa prefigurata si caratterizza per la sua natura c.d. "a sportello", per la quale si prevede di applicare le disposizioni del decreto legislativo n.123/98, che impongono la chiusura dello stesso sportello allorquando le risorse disponibili siano esaurite, dandone comunicazione alle imprese sulla Gazzetta Ufficiale e sui propri siti istituzionali.

L'eventuale scelta di potenziare ulteriormente le risorse da destinare alla misura in parola non può che spettare al Parlamento che potrà implementare lo strumento sulla base del tiraggio dello stesso. Del resto va constatato che, dopo due anni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione della misura (nella versione esistente), sono pervenute al MISE solo 5 istanze e risultano ad oggi impegnati solo 2,1 milioni di euro.

Quanto ai 20 milioni di euro derivanti da risorse non utilizzate, il servizio Bilancio chiede conferma circa la riferibilità delle somme in parola agli anni 2013-2015, evidentemente mantenute in bilancio in conto residui. Infatti, in presenza di spese in conto capitale, la legge di contabilità generale consente il mantenimento in bilancio di somme come residui, anche se non impegnate, ma soltanto per un esercizio.

Come evidenziato nella relazione tecnica i 20 milioni di euro, riferiti agli aiuti per le PMI della regione Sicilia, derivano dalle risorse non utilizzate, per gli anni dal 2013 al 2015, gestite dal Ministero dello sviluppo economico per le due regioni (fra cui la Sicilia) che non hanno provveduto al recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/98.

Con decreto direttoriale n. 4821 del 29/11/2017, registrato dagli organi di controllo contabile, 20 milioni di euro (per la precisione 19.999.999,16) delle risorse predette sono state trasferite alla sezione del Fondo crescita sostenibile. L'onere per detto trasferimento è gravato sul capitolo 7342 piano di gestione 28 dello stato di previsione del MISE per l'esercizio finanziario 2017, in conto residui anno 2015.



Quanto ai profili di copertura finanziaria del comma 4 dell'art 7 del provvedimento che recita: "Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziata a copertura dell'intervento di cui all'articolo 1, commi da 195 a 198. della legge 28 dicembre 2015, n. 208", il servizio Bilancio evidenzia che nell'articolato non si fa menzione del rifinanziamento per ulteriori 10 milioni per l'anno 2019, della misura di aiuto istituita dall'articolo 1, comma 195-198 della legge 208/15, disposto dal comma 612 della legge 232/2016, manifestando così la necessità di una riformulazione del predetto comma 4 dell'articolo 7 dello schema di provvedimento, al fine di richiamare espressamente il detto rifinanziamento.

In adesione a quanto richiesto si ritiene di poter riformulare il testo in calce alla disposizione sopra riportata, alla fine del comma 4, le seguenti parole "ivi comprese quelle stanziata all'articolo 1 comma 612 della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(avv. Stefano Varone)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Varone', written over the typed name.

63



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
ALLI PARLAMENTI DI ECONOMIA E FINANZE

- 2 MAG. 2018

Prot. n. 1-127

Roma, 26 APR. 2018

Prot. n. 73574
Rif. prot. entrata n. 69736/2018
Risposta a nota n.
All.1

All'Ufficio legislativo-Economia
SEDE

e, p.c. All'Ufficio del Coordinamento
legislativo
SEDE

OGGETTO: AG 14 - Schema di decreto legislativo da adottarsi ai sensi dell'art. 34 della legge n. 161 del 2017 in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Dossier Servizio bilancio Senato.

Con riferimento al dossier del Servizio bilancio del Senato sul provvedimento in oggetto, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 2 - relativamente a quanto osservato circa il meccanismo di garanzia del rispetto del limite di spesa non disciplinato dalla norma primaria ma rinviato ad un decreto interministeriale, si precisa che, pur condividendo quanto rilevato nel dossier, la relazione tecnica illustra puntualmente le motivazioni della necessità del rinvio ad un decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 2, per la ripartizione delle risorse di cui al decreto in esame. In ogni caso, al comma 1 del medesimo articolo 7 è comunque fissato il limite di spesa entro il quale il citato decreto ministeriale provvederà alla ripartizione delle risorse. Si rinvia, comunque, al Ministero del lavoro sulla eventuale possibilità di quantificare l'onere dei singoli interventi previsti dagli articoli 1 e 2.

Articolo 3 - relativamente alle probabilità che l'ampliamento oggettivo e soggettivo dei finanziamenti concedibili possa determinare tensioni sulla linea di finanziamento tale da ripercuotersi sui futuri appostamenti di bilancio, si rinvia alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico. Con riferimento agli ulteriori 20 milioni mantenuti in

bilancio, si conferma la disponibilità e la riferibilità al periodo 2013-2015 e si rappresenta che trattasi di residui di impegno 2015 e che la norma che ne regola l'utilizzo è da rinvenire nell'articolo art. 34-bis, comma 4, della legge 196/2009, secondo il quale i residui delle spese in conto capitale possono essere pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa; il mancato pagamento ne determina la perenzione agli effetti amministrativi ma le somme eliminate dal conto di bilancio possono riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, secondo le attuali disposizioni che ne regolano il richiamo alla perenzione.

Infine, si prende atto della richiesta di riformulare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4 richiamando espressamente il rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n. 14.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate (Atto n. 14):

condivise le finalità del provvedimento, che intende individuare misure volte a tutelare i lavoratori occupati dalle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché a sostenere la prosecuzione o la ripresa delle attività di tali imprese, che, in molti casi, faticano a sopravvivere una volta riportate nell'ambito del sistema legale;

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che approntano forme di sostegno al reddito in casi di costanza e di cessazione di rapporti di lavoro con le imprese sequestrate e confiscate attraverso opportuni adattamenti della disciplina relativa ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);

rilevato che l'articolo 3 modifica la disciplina dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per operazioni finanziarie, prevista dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge di stabilità 2016, in favore di alcune categorie di imprese sequestrate e confiscate, nonché in favore delle imprese che ne rilevino i complessi aziendali, al fine di ampliarne gli ambiti di operatività e migliorarne l'efficacia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali:

occorre aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 5, lettera *a*), e nell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), al fine di tenere conto delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

le esclusioni stabilite dall'articolo 1, comma 5, lettera *b*), sono state limitate ai soli soggetti legati da rapporti di lavoro con il proposto, considerato che tali rapporti rilevano ordinariamente nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione;

le disposizioni di cui all'articolo 2 devono trovare applicazione anche con riferimento ai casi in cui i rapporti di lavoro siano risolti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

in considerazione della limitata disponibilità di risorse finanziarie e della finalità dell'indennità di cui all'articolo 2, appare congruo prevederne la destinazione ai soli soggetti in stato di disoccupazione, in conformità alla normativa che disciplina la NASpI;

all'articolo 2, l'intervento di sostegno ai lavoratori, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, riguarda quei lavoratori che, a causa delle violazioni alla legislazione in materia di lavoro e previdenza sociale commesse dal datore di lavoro, non hanno i requisiti per accedere alla NASpI;

all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe richiamare il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anziché il comma 1, giacché l'importo massimo mensile della NASpI, a cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 2 del presente schema di decreto, è fissato proprio dal comma 2 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo;

all'articolo 7, comma 3, occorre sopprimere il riferimento all'assegnazione delle risorse sulla base del criterio dell'ordine cronologico di fruizione del beneficio, in quanto derivante da una precedente formulazione del testo;

ritenuto opportuno riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di estendere le esclusioni previste dalla lettera *b)* del medesimo comma anche al coniuge dei soggetti di cui alla precedente lettera *a)*, nonché alle parti dell'unione civile, parenti, affini e conviventi di tali ultimi soggetti;

evidenziata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *b)* e *c)*, al fine di non escludere dai sostegni di cui agli articoli 1 e 2 i lavoratori che, pur avendo concretamente partecipato alla gestione dell'azienda sequestrata, abbiano agito per evitare che si giungesse a comportamenti illeciti;

rilevata la necessità, all'articolo 2, comma 1, recante misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di fare riferimento non solo alle previsioni del programma di prosecuzione, ma anche a quelle di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, recante misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

segnalata l'opportunità di estendere il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2 anche ai dipendenti per i quali il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione

sociale, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto e che non abbiano i requisiti per accedere alla NASpI;

ritenuto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che la presentazione dell'istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sia comunicata anche al Pubblico ministero procedente e al giudice che ha disposto il sequestro o la confisca, in modo da garantire una loro più puntuale informazione in ordine alle attività in corso;

ritenuto altresì che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 5, comma 1, non siano opponibili, oltre che nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che, successivamente, subentrino nell'assegnazione dell'azienda;

evidenziata l'esigenza di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, un monitoraggio degli oneri derivanti dalle misure previste dal provvedimento, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti e di valutare la possibilità di modulare la durata dei trattamenti di cui all'articolo 1 tenendo conto delle diverse dimensioni e tipologie di imprese interessate e, conseguentemente, dei tempi e della complessità delle procedure tese a garantire la prosecuzione o la ripresa delle loro attività, anche in vista dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti che dispongano un'estensione a regime degli interventi di cui agli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto;

rilevata la necessità di riformulare il comma 4 dell'articolo 7, richiamando espressamente – laddove vengono citate le risorse finanziarie già stanziati ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 208 del 2015 – l'incremento delle risorse medesime disposto dall'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, si provveda ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 5, lettera a), e nell'articolo 3, comma 1, lettera a), richiamando, nel primo caso, l'articolo 416-bis.1 del codice penale e, nel secondo caso, l'articolo 240-bis del codice penale, l'articolo 301, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'articolo 85-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: è risolto dall'amministratore giudiziario aggiungere le seguenti: o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'amministratore giudiziario medesimo aggiungere le seguenti: o dell'Agenzia;

3) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di prosecuzione aggiungere le seguenti: o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

4) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 4, comma 1, con le seguenti: all'articolo 4, comma 2,;

5) all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità di cui al primo periodo è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

6) all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: o di fruizione del beneficio;

7) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: a copertura dell'intervento di cui all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere che l'esclusione dai benefici di cui agli articoli 1 e 2 si applichi anche nei confronti del coniuge di uno soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 5, nonché della parte dell'unione civile, dei parenti, degli affini e delle persone con essi conviventi, ove risulti che il loro rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 5, lettere b) e c), si valuti l'opportunità di non escludere dai sostegni di cui agli articoli 1 e 2 i lavoratori che, pur avendo concretamente partecipato alla gestione dell'azienda sequestrata e confiscata, abbiano posto in essere atti di dissenso rispetto alla medesima gestione;

c) si valuti l'opportunità di estendere il riconoscimento del sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 1, anche ai lavoratori per i quali il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto e che non abbiano i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI, prevedendo che le risorse destinate al medesimo sostegno siano assegnate sulla base di un'unica graduatoria che comprenda sia i lavoratori irregolari sia quelli regolari, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

d) si valuti l'opportunità di prevedere che i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 5, comma 1, non siano opponibili, oltre che nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che, successivamente, subentrino nell'assegnazione dell'azienda;

e) con riferimento all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che l'autorità amministrativa procedente comunichi la presentazione dell'istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 anche al Pubblico ministero procedente e al giudice che ha disposto il sequestro o la confisca;

f) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, un monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in modo da consentire di verificare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 e l'adeguatezza degli stanziamenti finalizzati alla loro attuazione, nonché di valutare possibili modifiche di tali disposizioni, considerando in particolare la possibilità di estendere e differenziare la durata dei trattamenti di cui all'articolo 1 tenendo conto delle diverse dimensioni e tipologie di imprese interessate e, conseguentemente, dei tempi e della complessità delle procedure tese a garantire la prosecuzione o la ripresa delle loro attività.

ALLEGATO 11


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Atto n. 15.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0003026.27-04-2018



Ufficio Legislativo



Ministero dell'economia
e delle finanze
- Ufficio legislativo

Oggetto: riscontro bozza relazione Atto n. 15.

Si riscontra la nota pervenuta a questo Ufficio con email in data 23 aprile 2018 rappresentando, con riferimento a quanto evidenziato nella relazione allegata, che, preso atto di quanto segnalato relativamente all'opportunità di precisare la locuzione "*lavoratore che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea*", si ritiene di non apportare variazioni al testo tenuto conto che lo stesso ricalca la lettera della direttiva (art. 4, paragrafo 1, lettera nonché art. 3 paragrafo 1, lettera g).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Giuseppe Leotta)

61



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze* 1-226

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 2 MAG, 2018

Roma, 27 APR. 2018

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Prot. N. 69896
Prot. Entrata N. 69720
Allegati:
Risposta a nota del:

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto Governo n. 15). Elementi per la relazione introduttiva.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto nel medesimo asserito, si rinvia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la valutazione in ordine all'opportunità di precisare la portata della locuzione "lavoratore che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea".

Non si hanno altre osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 12

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 19.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

2 Mag 2018 13:29:01

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

1/1

66



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

Prot. n. 70794/2018
Entrata prot. n. 70568/2018
Allegati:
Riferimento a nota n.

Roma, **2 MAG 2018**

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

e p.c.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del Governo n. 19). Dossier aprile 2018.

È stato esaminato il dossier (nota di lettura n. 10) datato aprile 2018 predisposto dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017): con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio Bilancio in ordine alle problematiche afferenti alle norme di contenuto fiscale, si rappresenta di non avere considerazioni da esporre, rimandando ai chiarimenti che potrà fornire il competente Dipartimento delle Finanze.

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria): il Servizio Bilancio ritiene opportuno riformulare più correttamente il testo prevedendo che: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Al riguardo, si segnala di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

gM